



COPIA
N. 18 di Reg. Delib.
N. di Prot.

COMUNE DI PORTOBUFFOLE'

Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO

Approvazione regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali ed alle ordinanze del Sindaco.

L'anno DUEMILADUE (2002), addì DODICI (12) del mese di LUGLIO alle ore 20.30 nella sala del Fontego, previa convocazione con avvisi scritti in data 5 luglio 2002, prot. n. 2732 è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

COGNOME E NOME		PRES.	ASS.
DE MARCHI geom. Diego	Sindaco	1	
DE MARCHI Giuseppe	Consigliere comunale	2	
PESCAROLLO Antonio	Consigliere comunale	3	
PEZZUTTO Edi	Consigliere comunale	4	
MORAS Danilo	Consigliere comunale	5	
SUSANA Andrea Sebastiano	Consigliere comunale	6	
LESSI Simone	Consigliere comunale	7	
FILIPET Renzo	Consigliere comunale		1
BURIOLA Giuseppe	Consigliere comunale	8	
BERTAGNA DE MARCHI Lino	Consigliere comunale	9	
SUSANA Giorgio	Consigliere comunale	10	
MOCERINO Pier Giorgio	Consigliere comunale		2
BADIN Daniela	Consigliere comunale	11	
	Totale	11	2

Partecipa alla seduta il sig. Mauro POLESEL, Segretario del Comune.

Il Sig. DE MARCHI geom. Diego nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. NOVE dell'ordine del giorno.

DELIBERA C.C. n. 18 del 12/07/2002

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali ed alle Ordinanze del Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che gli artt. 106 e 107 del T.U. delle Leggi Comunali e Provinciali, approvato con R.D. 383/34, definivano un sistema speciale per l'irrogazione delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni ai Regolamenti Comunali, con la determinazione, rispettivamente, di un importo massimo fino a L. 1.000.000 e delle modalità di pagamento delle stesse in misura ridotta;
- che gli artt. 106 e 107 del precitato T.U. erano stati mantenuti in vigore dall'art. 64 della L. 142/90;
- che il disposto dell'art. 274, comma 1, lett. a) del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 267/2000, abrogando gli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 383/34 ha annullato anche i riferimenti normativi del legislatore statale regolanti l'esercizio legittimo della potestà sanzionatoria amministrativa dei regolamenti e delle ordinanze da parte degli Enti Locali;
- che detto intervento abrogativo ha di fatto determinato un grave vuoto normativo;
- che dalla lettura del nuovo T.U. cui al D.Lgs. 267/2000 vigente, si rileva che nessuna norma, neppure in via transitoria (ex art. 273), legittima allo stato attuale il potere sanzionatorio degli Enti Locali in materia di violazione ai regolamenti ed alle ordinanze;

CONSIDERATO:

- che la normativa in materia di violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze e di irrogazioni delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, alla quale la Polizia Locale deve primariamente riferirsi, è la Legge 24.11.1981, n. 689, che è normativa speciale per il procedimento sanzionatorio amministrativo sopra citato;
- che per gli effetti di detta Legge 689/81, il principio di legalità è applicabile, oltre che per la legge penale, anche alle fonti del diritto punitivo amministrativo;
- che la Corte di Cassazione, in una recente sentenza (Sezione III - n. 1865/2000) ha ritenuto che il principio di legalità dell'illecito amministrativo dell'articolo 1 della L. 689/81 non opera nel caso di violazione dei regolamenti comunali, ritenendo che gli stessi trovino il loro fondamento negli articoli 5 e 128 della Costituzione, ossia sono esplicazione della autonomia costituzionalmente riconosciuta agli Enti Locali;
- che la Legge 689/81 fornisce spazi per una gestione, almeno in via transitoria, della materia in trattazione. L'art. 10, c. 1 della Legge 689/81 stabilisce il limite minimo, pari L. 12.000 e quello massimo, pari a L. 20.000.000 per le sanzioni amministrative pecuniarie, mentre il comma 2 prevede che, al di fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non possa superare, per ciascuna violazione, il decuplo del minimo;

RILEVATO che la previsione del citato comma 2 dell'art. 10 della L. 689/81, può ritenersi la chiave di lettura del problema, in quanto, combinata con quella contenuta dal comma 1 dello stesso art. 10, definisce il raggio di azione per le sanzioni pecuniarie riferibili ad una molteplicità di violazioni amministrative non regolate da disposizioni legislative e quindi comprensive anche delle violazioni ai regolamenti comunali;



CONSIDERATO, per gli effetti di tale ultima fattispecie, che è possibile fare riferimento ad un raggio di azione entro il quale può essere fatto valere il pagamento in misura ridotta, così come disciplinato dall'art. 16 della Legge 689/81, del quale l'art. 107 del TULCP 383/1934 era norma di attuazione;

RILEVATO che il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, come indicato all'art. 7 del T.U. 267/2000;

RITENUTO che, date le considerazioni suesposte, l'attività di prevenzione e repressione di fatti ed atti costituenti atti illeciti amministrativi possa essere gravemente inficiata e che si rende indispensabile, urgente ed improcrastinabile provvedere, in via transitoria, all'approvazione del regolamento di cui all'allegato 1);

VISTA la nota n. 263/bis/11 in data 7 marzo 2001 del Ministero dell'Interno con la quale viene ribadito che la capacità sanzionatoria del Comune non viene annullata a patto che l'Ente approvi un adeguato regolamento per la disciplina della materia di cui trattasi;

VISTI gli articoli 5 e 128 della Costituzione;

ACQUISITO il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

Con NOVE voti favorevoli e DUE astenuti (consiglieri Bertagna De Marchi e Susana Giorgio), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi di cui alle premesse, il Regolamento rubricato "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali ed alle ordinanze del Sindaco" per la gestione, in via transitoria, cioè fino all'eventuale intervento del legislatore nazionale, della materia sanzionatoria oggetto dello stesso atto amministrativo a contenuto dispositivo;
2. di dare atto che l'allegato regolamento costituisce parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento;

(A1)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to geom. Diego De Marchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Mauro Polesel

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 222 R.P.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio oggi 20/08/02 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi, fino al 04/09/02.

La stessa, non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità, DIVIENE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, co. 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il 30/08/02.


Portobuffolè, li 20/08/02

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Mauro Polesel

Per copia conforme alla deliberazione originale, estratta dal verbale delle adunanze del Consiglio Comunale; redatto e tenuto nelle forme di legge.

Portobuffolè, li 20/08/02



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature of Mauro Polesel]



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE DEL SINDACO

ART.1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'applicazione delle disposizioni di legge inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto del principio di legalità riferito alle stesse, per la violazione delle disposizioni di regolamenti comunali e delle ordinanze del Sindaco.

ART. 2 – Applicazioni di disposizioni della L. 689/1981

Per le violazioni a disposizioni di regolamenti comunali, rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento ad una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 10 della L. 24/11/1981, n. 689 individuando il minimo ed il massimo edittale rispettivamente nella somma di € 10,00 (euro dieci) ed in € 1.000,00 (euro mille). Quanto stabilito al comma precedente si applica anche per l'inottemperanza alle ordinanze emesse dall'autorità comunale in conformità alle leggi ed ai regolamenti.

ART. 3 – Pagamento in via breve

A fronte delle violazioni di disposizioni regolamentari, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento in misura ridotta, nei limiti di importo richiamati all'art. 2 del presente Regolamento, secondo le modalità previste dall'art. 16 della L. 689/1981.

ART. 4 – Disposizioni finali e transitorie

Il presente regolamento assume vigenza dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.

Le disposizioni del presente Regolamento sono applicabili alle violazioni di norme dei regolamenti ed alle ordinanze del Sindaco, salvo che in ciascun regolamento non sia stabilita una cifra diversa, sino ad eventuale ridefinizione della materia di legge.